

COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

OGGETTO: “Preso d’Atto deliberazione n° 129 del 27.09.2018 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan della città Metropolitana di Messina, avente ad oggetto: “ Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza/foto – trappole sul territorio metropolitano.”

L’anno duemiladiciannove il giorno Sette del mese di Marzo alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, nella seduta di prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1	Sig. Alibrandi Bartolomeo	X				
2	Arch. Cacopardo Eleonora	X				
3	Sig. D’Allura Fabio	X				
4	Sig.ra D’Ambra Rossana		X			
5	Dott.ssa Intelisano Lisa	X				
6	Rag. Pizzolo Massimiliano	X				
7	Sig.ra Raneri Giuseppa	X				
8	Sig. Siligato Nicolò	X				
9	Sig. Sterrantino Rosario	X				
10	Sig. Turrisi Massimo	X				
Assegnati n.10 In carica n.10		Assenti n. 1 Presenti n. 9				

Assume la Presidenza il Rag. Massimiliano Pizzolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stornaiuolo Rossella Maria. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell’art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere _____
 - il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere _____
-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO

Preso d'Atto deliberazione n°129 del 27.09.2018 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Messina, avente ad oggetto: " *Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza/foto - trappole sul territorio metropolitano*" •

Cap. _____ Competenza Residui
 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 , che testualmente recita: "gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".

Somma Stanziata	(+) €	
Variazioni in aumento	(+) €	
Variazioni in diminuzione	(-) €	
Somme già impegnate	(-) €	
Somma disponibile	€	

ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura complessiva della spesa di €

Data _____
 Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n° 267, che testualmente recita:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora composti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze;

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Favorevole
 data 01.03.19 Il Responsabile [firma]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole
 data 01.03.19 Il Responsabile [firma]

DATA DELLA SEDUTA	Ordine del Giorno numero	DETERMINAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE	IL VERBALIZZANTE

DELIBERAZIONE NUMERO Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione centrale provinciale
 Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari



COMUNE DI CASTELMOLA

PROVINCIA DI MESSINA

E-mail: protocollo@pec.comunecastelmola.gov.it

areaamministrativa@comunecastelmola.gov.it

P.I.00435020839 C.F. 87000290830

Tel. 0942/28195/85 – Fax 0942/28238

<p>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</p>

OGGETTO: Presa d'atto Deliberazione n. 129 del 27.09.2018 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitanamente della Città Metropolitana di Messina, avente ad oggetto: *“Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza/foto –trappole sul territorio metropolitanamente”*.

Proponete: Il Presidente del Consiglio Rag. Massimiliano Pizzolo.

PREMESSO

- che con Deliberazione, n. 129 del 27.09.2018, del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitanamente della Città Metropolitana, è stato adottato il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza/foto – trappole sul territorio metropolitanamente;
- che, con nota prot. n.0002855/19 del 30/01/2019, la Città Metropolitana di Messina ha trasmesso al Comune di Castelmola, giusta pec del 30 Gennaio 2019, il Regolamento di cui in oggetto, al fine di procedere alla dovuta presa d'atto da parte dei Comuni ricadenti nel territorio metropolitanamente;

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della Delibera sopra citata e del relativo Regolamento approvato con la stessa, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO della specifica competenza ascrivita al Consiglio Comunale;

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto Comunale;
- l'O.R.EE.LL

PROPONE

1. Di prendere atto della Deliberazione n. 129 del 27.09.2018 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitanano della Città Metropolitana di Messina, avente ad oggetto: "*Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza/foto –trappole sul territorio metropolitanano*", che allegata alla presente ne costituisce parte integrale e sostanziale.



**Il Presidente del Consiglio
Rag. Massimiliano Pizzolo**

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Rag. Massimiliano Pizzolo.

La seduta si apre alle ore 18:00.

Eseguito l'appello nominale, viene accertata la presenza di n. 8 Consiglieri Comunali (Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Lisa Sterrantino; Massimo Turrisi). Sussistendo il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si dà atto della presenza in aula del Sig. Sindaco e del Vice Sindaco Ing. Angelo D'Agostino.

ALLE ORE 18.12 ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE BARTOLOMEO ALIBRANDI.

Effettuato l'appello nominale viene accertata la presenza di n. 9 Consiglieri Comunali (Bartolomeo Alibrandi; Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Lisa Intelisano; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino; Massimo Turrisi).

Avvenuta la trattazione del 1° punto all'ordine del giorno e dei punti successivi, il Presidente del Consiglio procede alla lettura dell'ottavo punto all'ordine del giorno e della relativa proposta avente ad oggetto: *“Presa d'atto Deliberazione n. 129 del 27.09.2018 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Messina, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza /fototrappole sul territorio Metropolitan”.*

Letta la proposta, il Presidente del Consiglio specifica che la Città Metropolitana di Messina ha provveduto, con la delibera sopra citata, a regolamentare la materia della videosorveglianza sul territorio metropolitan e che pertanto, con la presente presa d'atto, richiesta espressamente dalla Città Metropolitana di Messina, il Regolamento sopra identificato avrà efficacia anche nel territorio Comunale di Castelmola.

Non essendoci interventi e/o contestazioni si passa alla votazioni della proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 9 (Bartolomeo Alibrandi; Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Lisa Intelisano; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino; Massimo Turrisi).

FAVOREVOLI N. 9 (Bartolomeo Alibrabdi; Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Lisa Intelisano; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino; Massimo Turrisi).

VOTI CONTRARI N. 0 –ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'O.A.EE.LL;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento del Consiglio;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto ed approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Preso d’atto Deliberazione n. 129 del 27.09.2018 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Messina, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza /foto- trappole sul territorio Metropolitan”.*

m+c.

COMUNE DI CASTELMOLA

San Mauro

Posta Elettronica cod. 8871 del 30.01.2019 (10:36:42)

PROTOCOLLO n.517 / 2019 del 30.01.2019 (Arrivo)



Mittente: protocollo@pec.prov.me.it

Destinatario: protocollo@pec.comunecastelmola.gov.it

OGGETTO

Trasmissione regolamento per la disciplina della videosorveglianza/foto trappole sul territorio metropolitano -
Presenza d'atto

TESTO

Per conto della POLIZIA METROPOLITANA della Città Metropolitana di Messina.

ACCETTAZIONI / CONSEGNE

ALLEGATI

- prot. n. 2855-19.pdf
- regolamento disciplina videosorveglianza.pdf

30 GEN 2019

PROT. N°

517



Città Metropolitana di Messina

- Corpo di Polizia Metropolitana -

Prot. n° _____ All. _____

Data _____

OGGETTO: Trasmissione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza/foto trappole sul territorio metropolitano – Presa d'atto

**CITTA' METROPOLITANA
di MESSINA**

**USCITA
30/01/2019
Protocollo n. 0002855/19**

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della Città Metropolitana di Messina

Si trasmette, per presa d'atto, il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza/foto trappole sul territorio metropolitano, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 129 del 27/09/2018.

Il Comandante

Ten.Col.inc.com. Antonino Triolo

Il Sindaco Metropolitano
On.le Cateno De Luca



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Deliberazione n. 129 del 27 SET. 2018

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza/foto-trappole sul territorio metropolitano.

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTI SETTE del mese di SETTEMBRE, alle ore 10:50, nella sede di Palazzo dei Leoni, il Commissario Straordinario Dott. Filippo RIBAUDO, con i poteri del Consiglio Metropolitano, con la partecipazione del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI;

VISTO l'art. 51 della L.R. 04.08.2015 n. 15, come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. b) della L.R. n. 7 del 18 aprile 2018 recante "Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei liberi consorzi e delle città metropolitane e proroga commissariamento" secondo cui *"nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane eletti secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le funzioni degli enti area vasta continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni"*;

VISTO il D.P. della Regione Siciliana n. 533 del 08/03/2018, con il quale il Dott. Filippo RIBAUDO, è stato nominato Commissario Straordinario presso la Città Metropolitana di Messina con le funzioni del Consiglio Metropolitan fino al 30 giugno 2018;

VISTO il D.P. della Regione Siciliana n. 576/GAB del 02/07/2018 con il quale l'incarico conferito al dott. Filippo RIBAUDO viene prorogato fino al 30 settembre 2018;

Vista la L.R. 15 del 04.08.2015 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mmm.ii.;

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto, facendola propria integralmente.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario,
con i poteri del CONSIGLIO METROPOLITANO

del CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza/foto-trappole sul territorio metropolitano.

Premesso che:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia;
- Il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, che ha varato il nuovo "Pacchetto Europeo protezione dati" e che disciplina i nuovi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le imprese e che abroga la direttiva la Direttiva 95/46/Ce ;
- la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38, recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ha previsto, all'art. 6 comma 7, la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini della sicurezza urbana;
- D.Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati
- il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento di cui alla Deliberazione 8 aprile 2010 - ha ridisciplinato la materia, alla luce degli ultimi interventi legislativi sull'adozione di sistemi di videosorveglianza e del generale e consistente aumento del loro utilizzo. Tale provvedimento, oltre a definire i principi generali e le finalità, ha dettato specifiche disposizioni sulle modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti, determinando altresì misure ed accorgimenti da adottare in relazione a particolari settori.
- Ritenuto necessario adottare un regolamento che preveda specifiche modalità in tema di trattamento dei dati, le funzioni e le attività del responsabile e degli incaricati al trattamento, specifiche modalità di raccolta nonché gli accorgimenti da adottare per i dati acquisiti mediante videocamera o foto-trappola, denominato "Regolamento per la disciplina della

videosorveglianza/foto-trappola sul territorio di competenza della Città Metropolitana ” oggetto della presente deliberazione;

VISTO il regolamento di contabilità di quest'Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126;


DATO ATTO, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con Decreto Sindacale n.10 del 22 giugno 2016, della insussistenza di conflitti d'interesse;

SI PROPONE CHE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELIBERI

APPROVARE il nuovo “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza/foto-trappola sul territorio metropolitano”, allegato e parte integrante della presente deliberazione;

Il Comandante
(Ten. Col. Inc. Com. Antonino Triolo)



SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Regolamento per la disciplina della videosorveglianza/foto-trappola sul territorio della Città Metropolitana.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:


FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 26 SET. 2018

Il Comandante

(Ten. Col. Inc. Com. Antonino Triolo)




Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile

Addi 26 SET 2018

Il Comandante

(Ten. Col. Inc. Com. Antonino Triolo)



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE


Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____


IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario


.....
(Dott. Filippo RIBAUDO)

Il Segretario Generale


.....
Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA/FOTO-TRAPPOLE
SUL TERRITORIO DELLA CITTA'
METROPOLITANA**

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'attivazione di impianto di videosorveglianza e installazione di foto-trappole nel territorio della Città Metropolitana di Messina.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- **D.Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101** Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- **art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
- **decalogo del 29 novembre 2000** promosso dal Garante per la protezione di dati personali;

- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- "**Provvedimento in materia di videosorveglianza**" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) per "**titolare**", l'Ente Città Metropolitana di cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza e di foto-trappole nel territorio, gestito dalla Città Metropolitana di Messina - Comando di Polizia Metropolitana (collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Metropolitana) si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Le immagini video e fotografiche riprese dalle telecamere e/o scattate dalle foto-trappole, sono trasferite sul sistema informatico in dotazione al Corpo di Polizia Metropolitana.

3. La presenza di sistemi di rilevazione è finalizzata al controllo dello scarico abusivo di rifiuti all' interno del territorio metropolitano e a rilevare le infrazioni a norma di legge o regolamenti di competenza specifica

della Polizia Metropolitana, con particolare riferimento alla tutela dell' ambiente e del territorio, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi alternativi. La presenza di impianti di videosorveglianza e foto-trappole deve essere segnalata da appositi cartelli.

4. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 – Visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Metropolitana deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.

2. La visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nella centrale operativa è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

3. Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese/foto di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di impianto di videosorveglianza e foto-trappole.

2. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.

3. L'attività di videosorveglianza è effettuata ai fini di:

- a) al controllo di determinate aree;
- b) per controllare scariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito; tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video o fotografiche che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere o foto-trappole, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti di amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere o fotocamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Notificazione

1. La Città Metropolitana di Messina nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni.

2. La funzione di titolare del trattamento viene svolta dal Sindaco Metropolitan pro-tempore quale rappresentante legale dell' Ente.

3. La funzione del DPO viene svolta dalla IT&T srl con sede in Misilmeri (PA) in Viale Europa 392 rappresentata dall'Ing. Giuseppe Bono

Art. 7 – Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Metropolitana responsabile del servizio, o altra persona da lui nominata, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Metropolitana, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. e).
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8 – Funzioni del responsabile

Il responsabile del trattamento:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- individua gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
- comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione al DPO e all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Metropolitana autorizzato per iscritto, dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Metropolitana.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo autorizzati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza e sistemi di foto-trappole

1. Il responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Metropolitana. Incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. I preposti andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza e foto trappole è riservata agli organi di Polizia Metropolitana.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 11 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai preposti, come indicati nei punti precedenti.
2. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede espressamente negli artt. 18 – 22 "Regole ulteriori per i soggetti pubblici";
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui agli artt. 3 e 18, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
 - f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio di competenza della Città Metropolitana.
3. Le telecamere e foto-trappole consentono tecnicamente, riprese video/foto in condizioni sia giorno che notte. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa/foto. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese/foto di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa/fotografiche saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Metropolitana. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini

raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle quarantotto ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

Art. 13 – Modalità da adottare per i dati videoripresi/fotografati

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza/foto-trappola sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Metropolitana.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 7;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
- all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.
- All'Amministratore di Rete ed ai tecnici per le sole finalità di manutenzione dell'impianto stesso.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito **"registro delle attività di trattamento e degli accessi"** (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Metropolitana, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

10. La **diffusione di immagini personali** è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 14 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.

2. L'utilizzo delle telecamere e foto-trappole è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di

effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del comandante della Polizia Metropolitana.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. La Città Metropolitana di Messina, ai sensi del D.Lgs. 101 del 10/08/2018 si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere/foto-trappole, su cui è riportata la seguente dicitura: "Città Metropolitana di Messina - Area videosorvegliata" secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza.

2. In presenza di più telecamere/foto-trappole in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.

3. La Città Metropolitana di Messina, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 16 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, o pec, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 17 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3 nella sala controllo del Comando della Polizia Metropolitana, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Metropolitana, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Metropolitana o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
2. L'utilizzo del supporto magnetico impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 18 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 19 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dal D.Lgs. 101 del 10/08/2018 e successive modifiche e integrazioni

Art. 20 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata dal D.Lgs. 101 del 10/08/2018 e successive modifiche e integrazioni

Art. 21 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte della Città Metropolitana di Messina a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di dal D.Lgs. 101 del 10/08/2018 e successive modifiche e integrazioni
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi del D.Lgs. 101 del 10/08/2018 e successive modifiche e integrazioni per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 22 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal D.Lgs. 101 del 10/08/2018 e successive modifiche e integrazioni
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 23 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Metropolitanano dovranno essere immediatamente recepiti.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Tutela dei dati personali

1. La Città Metropolitana di Messina garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

Art. 25 – Rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Letto, sottoscritto, approvato

Il Consigliere Anziano

F.to Arch. Eleonora Cacopardo

Il Presidente del Consiglio

F.to Rag. Massimiliano Pizzolo

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Rossella M. Stornaiuolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 44/91, su conforme attestazione dell'addetta alle pubblicazioni, certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo on-line di questo Ente il giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi al n. _____

L'Addetta alle Pubblicazioni

Il Segretario

F.to Dott.ssa Stornaiuolo Rossella M.

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune;

- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003

DICHIARA

Che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno _____, dopo la regolare pubblicazione per decorrenza dei termini prescritti dalla legge Art. 11 legge 3 Dicembre 1991 n. 44.
- È divenuta esecutiva il giorno _____, a seguito di dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.

Il Segretario

F.to Dott.ssa Stornaiuolo Rossella M.